



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N. 462 del 19/06/2026

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 21 maggio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

48) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. SIMONE MAGRINI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORRI STIMIGLIANO 2024, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 39, COMMA 1, DELLE N.O.I.F. E DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 61, COMMI 1 E 5, DELLE N.O.I.F., DEL SIG. DANIELE CERQUETANI, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. TORRI STIMIGLIANO 2024, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 61, COMMI 1 E 5, DELLE N.O.I.F., DEL IL SIG. ALESSANDRO TRIBURZI, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. TORRI STIMIGLIANO 2024, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 61, COMMI 1 E 5, DELLE N.O.I.F., DEL SIG. MARCO GIAMBENEDETTI, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. TORRI STIMIGLIANO 2024, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 61, COMMI 1 E 5, DELLE N.O.I.F., DEL SIG. MASSIMO LATINI, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. TORRI STIMIGLIANO 2024, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 61, COMMI 1 E 5, DELLE N.O.I.F., DEL SIG. SAMUELE PUCCI, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ POGGIO MIRTETO CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA

SPORTIVA, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ ASD TORRI STIMIGLIANO CALCIO 2024 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 423 del 21/05/2026

A seguito di segnalazione della società A.S.D. Poggio Bustone inoltrata dal C.R. Lazio, svolte le indagini, la Procura Federale riteneva che il sig. Samuele Pucci avesse preso parte per la società A.S.D. Torri Stimigliano Calcio 2024, alle gare Velinia - Torri Stimigliano 2024 del 30.11.2025, Torri Stimigliano 2024 - Piazza Tevere del 7.12.2025, Amatrice SSD a r.l. - Torri Stimigliano 2024 del 13.12.2025, Torri Stimigliano 2024 - S. Susanna del 21.12.2025, Città di Poggio Mirteto - Torri Stimigliano 2024 del 4.1.2026 e Torri Stimigliano 2024 - Gens Cantalupo 2.0 F.C. dell'11.1.2026, tutte valide per il girone B del campionato di Seconda Categoria, nonostante non ne avesse titolo perché tesserato per la società Poggio Mirteto Calcio.

Per tali violazioni, nella prospettazione accusatoria, risponderebbe altresì il sig. Simone Magrini, presidente della società, per avere consentito e comunque non impedito tali irregolari partecipazioni, nonché i sigg. Daniele Cerquetani, Alessandro Triburzi, Marco Giambenedetti, Massimo Latini e lo stesso Simone Magrini per avere sottoscritto in qualità di dirigenti accompagnatori la distinta di gara delle gare suddette, attestando in maniera non veridica la legittima partecipazione del calciatore all'incontro. In particolare, così avrebbe agito il sig. Cerquetani per la gara contro il Velinia, il sig. Triburzi per la gara contro l'Amatrice SSD a r.l., il sig. Giambenedetti per le gare contro il S. Susanna e il Città di Poggio Mirteto, il sig. Latini per la gara contro il Gens Cantalupo 2.0 F.C. e il sig. Magrini per la gara contro il Piazza Tevere. Da ciò, secondo gli inquirenti, discenderebbe anche la responsabilità diretta ed oggettiva della società.

Per tali motivi la Procura Federale deferiva dinanzi questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Samuele Pucci per la violazione degli artt. 4 comma 1 e dell'art. 32 comma 2 C.G.S., il sig. Simone Magrini per le violazioni dell'art. 4 comma 1 e dell'art. 32 comma 2, C.G.S. in relazione all'art. 39, comma 1 N.O.I.F. e dell'art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 61 commi 1 e 5 N.O.I.F. e i sigg. Daniele Cerquetani, Alessandro Triburzi, Marco Giambenedetti e Massimo Latini per la violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 61 commi 1 e 5 N.O.I.F. nonché la società ASD Torri Stimigliano Calcio 2024 a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 C.G.S..

Perveniva memoria difensiva dei deferiti nella quale si sottolineava la buona fede dei deferiti nella partecipazione alle gare del calciatore Samuele Pucci in quanto la società ASD Torri Stimigliano Calcio 2024 aveva inserito nel sistema informatico della LND la richiesta di tesseramento il 26.11.2025 ottenendo regolare foglio provvisorio di tesseramento. Solo a seguito della richiesta di chiarimenti avanzata il 15.1.2026 dalla società al C.R. Lazio per la posizione di più calciatori risultanti ancora "in fase di tesseramento", emergeva che il calciatore risultava un precedente tesseramento per il Poggio Mirteto Calcio. La società, inoltre, deduceva che il sig. Pucci aveva preso parte solo a tre delle sei gare in scrutinio, risultando solo in panchina per le restanti.

All'udienza del 21 maggio 2026 tenutasi in modalità a distanza era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Alessandro D'Oria, nonché il difensore dei deferiti, avv. Mattia Piccolino, e il sig. Antonio Sartori, dirigente in rappresentanza della società.

Il Tribunale Federale, verificata l'integrità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata la responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, il sig. Samuele Pucci fosse sanzionato con la squalifica per otto giornate di gara, il sig. Simone Magrini con l'inibizione per otto mesi, il sig. Marco Giambenedetti con l'inibizione per quattro mesi, i sigg. Daniele Cerquetani, Alessandro Triburzi e Massimo Latini con l'inibizione per tre mesi ciascuno e la società ASD Torri Stimigliano Calcio 2024 con la penalizzazione di sei punti da scontarsi nel campionato di competenza nella corrente stagione sportiva oltre a € 550,00 di ammenda.

La difesa dei deferiti si riportava alla propria memoria e sottolineava come la società avesse attuato tutte le procedure corrette per il tesseramento, tanto che era stata ricevuta la stampa con la "cocardina" che approvata il deposito della pratica sul portale senza alcun avviso di errore o problema, e che comunque ogni eventuale sanzione avrebbe dovuto essere quantificata in base al principio di proporzionalità.

Questo Tribunale Federale rileva che i fatti oggetto di incolpazione nella prospettazione accusatoria risultano inequivocabilmente provati dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale. Emerge, infatti, documentalmente che il sig. Samuele Pucci nel periodo in contestazione fosse tesserato per la società A.S.D. Poggio Mirteto Calcio la quale aveva avanzato richiesta di tesseramento il 25.10.2025 e da cui poi veniva svincolato il 22.1.2026. La richiesta di tesseramento della A.S.D. Torri Stimigliano Calcio 2024, invece, era stata depositata solo il 26.11.2026 risultando irregolare poiché il giocatore era già tesserato per la A.S.D. Poggio Mirteto Calcio che aveva avanzato per prima la domanda. Solo a seguito dello svincolo da parte di tale società, la A.S.D. Torri Stimigliano Calcio 2024 richiedeva un secondo – e questa volta regolare – tesseramento in data 23.1.2026.

È evidente quindi che il calciatore prendeva irregolarmente parte, giocando, agli incontri Torri Stimigliano 2024 - Piazza Tevere del 7.12.2025, Torri Stimigliano 2024 - S. Susanna del 21.12.2025 e Torri Stimigliano 2024 - Gens Cantalupo 2.0 F.C. dell'11.1.2026. Nelle restanti gare Velinia - Torri Stimigliano 2024 del 30.11.2025, Amatrice SSD a r.l. - Torri Stimigliano 2024 del 13.12.2025 e Città di Poggio Mirteto - Torri Stimigliano 2024 del 4.1.2026, invece, egli risultava irregolarmente inserito in distinta tra i calciatori di riserva ma non scendeva in campo.

Deve tuttavia sottolinearsi un'evidente carenza dei sistemi informatici che hanno indotto in errore la società deferita. È noto infatti che, avanzata telematicamente la richiesta di tesseramento per un calciatore italiano/comunitario, la società ottiene una ricevuta e da quel momento essa può schierare il calciatore in questione. Al momento della verifica manuale della regolarità della domanda, se questa è corretta e completa, il tesseramento viene validato e la sua efficacia decorre dal momento della presentazione; se vi sono invece gravi irregolarità, esso viene revocato ex art. 42 NOIF. Tuttavia, viste le numerosissime richieste di tesseramento che in ambito dilettantistico regionale vengono avanzate, gli Uffici preposti sono costretti a lavorare le pratiche solo mesi dopo che le richieste vengono presentate, lasciando le società nell'incertezza sulla regolarità delle stesse. Nel caso in cui, poi, un calciatore abbia firmato con più società, il tesseramento si intende perfezionato con quella che ha inoltrato per prima la domanda.

Non è tuttavia presente nel portale informatico – obbligatorio per tale operazione – alcun alert che avvisi una società che per un calciatore di cui ha chiesto il tesseramento sia già stata avanzata richiesta di tesseramento da un'altra società. Anzi, il sistema valida la richiesta restituendo la pratica con la "coccordinata" indicante una corretta ricezione, in ciò inducendo in errore la società richiedente che ritiene appunto di poter far giocare subito il calciatore in attesa della verifica manuale della pratica che, come detto, può avvenire anche mesi dopo e che ovviamente non può attendere tale tempo per mandarlo in campo. Senza considerare che proprio a causa delle suddette tempistiche un errore magari in buona fede può avere conseguenze su un numero elevato di incontri con sanzione poi comminata a fine stagione, in ciò minando il regolare svolgimento dei campionati.

A riguardo, è evidente che un sistema siffatto è in aperta violazione del principio di affidamento, secondo il quale l'amministrazione non può far ricadere sul privato le conseguenze di irregolarità non conoscibili, precetto da applicarsi anche nei rapporti tra tesserati o società e Federazioni sportive secondo la consolidata giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI (così le decisioni nn. 84/2025 e 89/2023).

In pratica, si continuano ad applicare le regole previste per un sistema analogico – quando le richieste di tesseramento erano spedite per raccomandata o depositate di persona in sede – ed era impossibile verificare con certezza l'esistenza di una precedente richiesta. Con l'informatizzazione, invece, tale accertamento non solo è subito possibile ma risulta addirittura obbligatorio poiché, a differenza di prima, è lo stesso sistema di tesseramento federale a rilasciare una ricevuta di corretta ricezione che consente alle società di far giocare immediatamente l'atleta italiano/comunitario, salvo poi eventuali revoche. Sarebbe, quindi, doverosa un'implementazione del sistema digitale del tesseramento nel senso sopra descritto.

Alla luce di quanto sopra, nel caso di specie non può non rilevarsi un ridimensionamento della responsabilità della società e dei dirigenti deferiti che appunto avevano fatto affidamento sulla risposta positiva del sistema.

Parimenti deve essere considerata la circostanza che il calciatore sia sceso in campo solo in tre gare tra quelle in contestazione mentre nelle altre risultava solo in distinta. Come è noto, infatti, nel calcio a 11 il mancato ingresso in campo di un calciatore di riserva in posizione irregolare non determina la sconfitta c.d. a tavolino (per 0-3 o con il peggior risultato conseguito), salvo le ulteriori

sanzioni.

Più grave, invece, appare la posizione del calciatore Samuele Pucci che ben sapeva di aver sottoscritto una precedente richiesta di tesseramento con altra società e che avrebbe dovuto porre maggior attenzione nell'operare, verificando decorrenza e validità del pregresso rapporto e data di effettivo svincolo nonché informando compiutamente la Torri Stimigliano Calcio 2024 dell'impegno firmato con la Poggio Mirteto Calcio.

Si deve infine rilevare che, per infrazioni ripetute o continuate, la quantificazione della sanzione si effettua non facendo una mera somma matematica (tante partite in posizione irregolare, tante giornate di squalifica, tanti punti di penalizzazione, etc.), ma applicando il principio del cosiddetto cumulo giuridico, come da pacifica giurisprudenza endofederale.

Tutto quanto considerato, quindi, e atteso anche l'ambito dilettantistico regionale in cui le infrazioni si sono consumate, risulta che le richieste di sanzioni della Procura Federale siano eccessive e vadano ricondotte a una quantificazione più congrua in base all'effettiva responsabilità dei soggetti per le condotte da essi tenute, come sopra accertata.

Questo Giudice Federale pertanto ritiene di comminare al calciatore Samuele Pucci la squalifica per sei giornate di gara e ai dirigenti accompagnatori Daniele Cerquetani, Alessandro Triburzi, Marco Giambenedetti e Massimo Latini la sanzione di un mese di inibizione ciascuno in conseguenza della sottoscrizione delle distinte di gara attestando la partecipazione regolare del calciatore. Al presidente Simone Magrini, invece, per la duplice violazione di aver sottoscritto la distinta di gara e aver consentito o non impedito l'utilizzo del calciatore non tesserato, andrà invece irrogata l'inibizione per due mesi.

Da ciò discende anche la responsabilità diretta e oggettiva della società per le infrazioni compiute dei propri tesserati e dal proprio rappresentante. A riguardo, appare congruo applicare alla società la sanzione di tre punti di penalizzazione da scontare nella Stagione Sportiva 2026/2027 e l'ammenda di € 400,00.

Sul punto, l'art. 8, comma 1, lett. g) C.G.S. prevede che la penalizzazione debba essere scontata nella stagione in corso salvo il caso in cui essa risulti inefficace in termini di afflittività. Nel caso in esame, la sanzione comminata sarebbe improduttiva di effetti sulla classifica se applicata alla stagione in corso, non modificando la posizione della A.S.D. Torri Stimigliano Calcio 2024 nella graduatoria tra le seconde classificate dei gironi del campionato di Seconda Categoria. Essa andrà pertanto scontata nella prossima stagione sportiva.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Magrini Simone, n.2 mesi di inibizione;
- Cerquetani Daniele, n.1 mese di inibizione;
- Triburzi Alessandro, n.1 mese di inibizione;
- Giambenedetti Marco, n.1 mese di inibizione;
- Latini Massimo, n.1 mese di inibizione;
- Pucci Samuele, n.6 gare di squalifica;
- Torri Stimigliano 2024, euro 400,00 di ammenda e n.3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella Stagione Sportiva 2026/2027.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma lì, 19 giugno 2026

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Roberto Avantaggiato